



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB");

Visto l'articolo 1, comma 51, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto l'introduzione dell'articolo 111-*bis* al TUB;

Visto l'articolo 111-*bis*, comma 1, del TUB che stabilisce che sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi ivi indicati;

Visti i commi 2 e 4 del medesimo articolo 111-*bis* che dispongono, in favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, la non concorrenza alla formazione del reddito determinato ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Visto l'articolo 111-*bis*, comma 3, del TUB che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 111-*bis* del TUB dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni procedurali necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 111-*bis* del TUB nel rispetto del limite di spesa di 1 milione di euro annui;

Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. del

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in data.....;

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intende per:
 - a) “personale”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne;
 - b) “remunerazione”: ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. *allowances*) corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Possono non rilevare i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all’assunzione o al controllo dei rischi.

Art. 2
(Oggetto)

1. Il presente decreto individua i criteri ed i requisiti che gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile devono possedere per poter usufruire delle agevolazioni di cui all’articolo 111-*bis* del TUB, nel rispetto del limite di spesa complessiva pari a 1 milione di euro annui.

Art. 3
(Operatori bancari di finanza etica e sostenibile)

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi di cui al comma 1 dell’articolo 111-*bis* del TUB nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri attuativi:
 - a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto – attraverso apposite procedure interne – alla positiva valutazione dell’impatto socio-ambientale del finanziamento secondo *standard* di *rating* etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di principi e iniziative elaborati dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani, nonché da organismi e organizzazioni di normazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1025/2012. La valutazione di cui al periodo precedente riguarda, tra l’altro, l’utilizzo da parte dei soggetti finanziati di processi volti a garantire effettive forme di responsabilità sociale d’impresa anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indicatori e certificazioni di sostenibilità con riguardo ai beni o servizi prodotti o commercializzati e all’attività svolta dalle stesse persone giuridiche. In ogni caso non sono conformi a *standard* di *rating* etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a favore di persone giuridiche:
 - i) che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani;

- ii)* che, nell'ambito della propria attività, consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili;
- iii)* di cui è stata accertata in via definitiva la responsabilità per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni ambientali;
- iv)* i cui amministratori, sindaci e/o legali rappresentanti sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva per le violazioni o i danni di cui al punto *iii*).

b) indicano in apposita relazione annuale, da pubblicare anche sul proprio sito web, i finanziamenti erogati alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la relativa erogazione. Resta salvo in ogni caso il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112. Fino alla operatività del registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del terzo settore, si intendono per soggetti beneficiari le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile e al personale. Il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge. Gli utili sono reinvestiti nell'attività propria della banca.

e) hanno un numero di soci non inferiore a duecento.

f) adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo, in base ai quali:

i) nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;

ii) è favorita la partecipazione dei singoli soci in assemblea mediante idonei meccanismi, ivi inclusi la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza;

iii) sono previste forme di coinvolgimento, di natura consultiva, dei destinatari dei finanziamenti di cui alla lettera a) e dei soggetti di cui alla lettera c), ovvero delle loro associazioni rappresentative, sulla definizione e attuazione degli indirizzi generali della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;

g) adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non supera il valore di 5. A tal fine, si tiene conto: *i)* al numeratore, della remunerazione totale, fissa e variabile,

corrisposta al soggetto con la remunerazione più alta; *ii*) al denominatore, della media della remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa quella del soggetto con la remunerazione più alta. Restano comunque ferme le disposizioni sulle “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” delle banche stabilite dalla Banca d’Italia nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) e s.m.i.

2. Le banche aderiscono alle linee guida per la gestione dell’integrità (Prassi di riferimento UNI/PdR 41) e ottengono da un organismo di certificazione come individuato dall’articolo 5, una certificazione accreditata che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 (“attestazione di conformità”); la certificazione accreditata deve essere valida con riguardo all’esercizio a cui si riferisce la richiesta di agevolazione di cui all’articolo 4.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è attestata, altresì, dall’organo di amministrazione della banca.

Art. 4

(Agevolazione concedibile)

1. Una quota pari al 75 per cento dell’utile dell’esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui detti utili sono stati conseguiti.
2. La destinazione degli utili deve essere attestata dal collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono, a pena di decadenza, presentare dal 2 maggio al 23 maggio dell’esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili di cui al comma 1 apposita comunicazione da inviare tramite posta elettronica certificata all’Agenzia delle entrate, all’indirizzo che sarà pubblicato sul suo istituzionale della medesima Agenzia, contenente:
 - a) il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto richiedente e del rappresentante legale;
 - b) l’indicazione del risparmio d’imposta corrispondente all’ammontare della quota degli utili dell’esercizio destinati a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile. Il risparmio d’imposta non può comunque eccedere il limite di euro 200.000 di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";
4. Entro i successivi 60 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 3, l’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziato pari a 1 milione di euro annui e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, ricondotto per ciascun beneficiario nel limite di euro 200.000, determina la percentuale massima del risparmio d’imposta fruibile che comunica agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, esclusivamente ai fini della copertura finanziaria, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Per determinare il risparmio d’imposta massimo complessivamente fruibile, ciascun beneficiario

dell'agevolazione applica la suddetta percentuale al risparmio d'imposta di cui alla lettera b) del comma 3, già ricondotto nel limite di euro 200.000.

5. Le attestazioni di cui all'articolo 3 e al comma 2 del presente articolo devono, a pena di decadenza dall'agevolazione, essere acquisite prima della presentazione della comunicazione di cui al comma 3 ed essere conservate a cura del beneficiario per XX anni ed esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 5

(Organismo di certificazione)

1. L'organismo di certificazione possiede un certificato di accreditamento emesso a fronte della [ISO/IEC 17065] in merito alla valutazione dell'impatto socio-ambientale del finanziamento

2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 è rilasciato ai sensi e in conformità del Regolamento (CE) n. 765/2008 dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

3. L'organismo di certificazione si serve di personale competente a svolgere il processo di valutazione della conformità. Nel gruppo di verifica deve essere presente almeno un revisore legale.

4. L'organismo di certificazione rilascia l'attestazione di conformità di cui all'articolo 3, seguendo, per quanto riguarda la periodicità e la durata delle verifiche, quanto previsto dalla ISO/IEC 17021-1.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE